



TRIBUNALE FEDERALE

DISPOSITIVO

Con contestuale motivazione n. 17

Il Tribunale Federale, avendo respinto le eccezioni di inammissibilità della prova video, acquisita ai sensi dell'art. 74 del RG in quanto ritenuta necessaria ai fini del decidere nonché l'eccezione di incompetenza funzionale in applicazione del combinato disposto degli articoli 37 e 63 del RG, visionato il filmato in contraddittorio con le parti; ritenuta l'accidentalità del comportamento dell'incolpato atleta Rossi,

Assolve

Rossi Riccardo e la società Amatori rugby Civita Castellana dalle incolpazioni loro ascritte.

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Enzo Paolini

Roma 7 luglio 2020

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 07/07/2020

PUBBLICATA

IL 07/07/2020

Tribunale Federale
Il Segretario
Barbara Zicchieri

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicco - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it